

## ATTO COSTITUTIVO DI ENTE BILATERALE FEDERALE TERRITORIALE

Il giorno 16 del mese di maggio dell'anno 2013 alle ore 11,30 presso la sede CISAL Terziario Roma in Via Cristoforo Colombo 115 sono presenti:

### *Segreteria Generale SACI*

⌚ Pazonzi Antonio - [antonio.pazonzi@pazonzi.com](mailto:antonio.pazonzi@pazonzi.com)

### *Rappresentante SACI*

⌚ Marzoni Massimiliano - [mmarzoni@tin.it](mailto:mmarzoni@tin.it)

⌚ Calzetta Stefano - [studio.calzetta@fastwebnet.it](mailto:studio.calzetta@fastwebnet.it)

⌚ Santi Bernadino - [dsant@tiscali.it](mailto:dsant@tiscali.it)

⌚ Zilli Patrizia - [patrizia.zilli@pazonzi.com](mailto:patrizia.zilli@pazonzi.com)

⌚ Cocco Laura - [laura.cocco@pazonzi.com](mailto:laura.cocco@pazonzi.com)

### *Rappresentante CISAL Terziario*

⌚ De Gregorio Fulvio - [f.degregorio@cisal.org](mailto:f.degregorio@cisal.org)

⌚ Caratelli Vincenzo - [caratelli@cisal-terziario.it](mailto:caratelli@cisal-terziario.it)

⌚ Di Oto Luca - [luca.dioto@federagenti.org](mailto:luca.dioto@federagenti.org)

⌚ Gaburro Luca delega De Gregorio Fulvio -

## STATUTO

### ENTE BILATERALE FEDERALE REGIONE LAZIO in forma abbreviata En. Bi. F. LAZIO

#### **Art. 1 Costituzione**

1. In applicazione dei Contratti Collettivi stipulati tra le Associazioni Saci e Cisol terziario (*prima Fenasalci Cisol*) e, in attuazione dello statuto dell'En.Bi.F. approvato in data 9 giugno 2011, è costituito l'ENTE BILATERALE FEDERALE, Regione Lazio, in forma abbreviata "En.Bi.F. Lazio", di seguito - per brevità - l'Ente.

#### **Art. 2 Natura**

1. L'Ente ha natura associativa, non persegue finalità di lucro, ha struttura democratica, paritetica e patrimonio indivisibile e favorisce la ricerca e la formazione professionale.

#### **Art. 3 Durata**

1. L'Ente ha durata temporale indeterminata, e può essere sciolto esclusivamente con le procedure indicate nel presente Statuto.

#### **Art. 4 Sede**

1. L'Ente ha la propria sede territoriale in Roma Via Cristoforo Colombo 115 - 00147, salvo successive determinazioni dell'Assemblea dei Soci. Il cambio di sede non comporta modifica dello Statuto.
2. Presso la sede si terranno le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Comitato di Presidenza e del Collegio dei Revisori dei Conti, salva diversa motivata determinazione del Presidente.
3. L'Assemblea potrà riunirsi, con l'accordo di tutti i Soci, con modalità telematica nel rispetto delle forme di convocazione di cui al presente statuto.

#### **Art. 5 Finalità e competenze territoriali**

1. L'Ente svolge i compiti affidatigli dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale e dagli accordi intervenuti tra i Soci.
2. Le finalità statutarie potranno essere perseguite dall'Ente direttamente nella Regione Lazio e, in via transitoria e fino alla istituzione degli Enti Regionali relativi, anche nelle Regioni del Centro, Abruzzo, Campania, Molise, Sardegna, Toscana ed Umbria, ai sensi e per gli effetti della determinazione assunta dall'En.Bi.F. Nazionale in data 21 marzo 2013.
3. Per specifiche e motivate esigenze potranno essere costituiti Comitati di coordinamento Regionali o Provinciali.

#### **Art. 6 Attività**

1. L'Ente, così come previsto dall'En.Bi.F. Nazionale costituito e operante dal 9 Giugno 2011 - di cui è diretta emanazione - potrà svolgere le seguenti attività:
  - a) formativa, in conformità alle previsioni dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. ed integ. nell'ottica della tutela del lavoratore, della sua formazione in ambito professionalizzante e tenuto conto del livello di conoscenza della lingua italiana anche con percorsi a supporto in lingua straniera, con riferimento alla sicurezza sul lavoro e alla qualificazione professionale e, in relazione al contratto di apprendistato, anche finalizzate al rilascio della certificazione;
  - b) iniziative a sostegno del reddito e nell'occupazione dei lavoratori, anche mediante riqualificazione professionale dei dipendenti;
  - c) iniziative di socialità a vantaggio dei lavoratori iscritti all'Ente;
  - d) monitoraggio, attraverso la Commissione pari opportunità della parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici e a eventuali azioni positive attraverso la progettazione di moduli formativi che valorizzino il lavoro femminile;
  - e) conciliazione e certificazione, secondo quanto disposto dal d. lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

- f) monitoraggio, ai fini statistici, delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro e modelli contrattuali, formazione e qualificazione professionale, nonché verifica dell'andamento della contrattazione di secondo livello e delle vertenze esaminate dalle Commissioni di Conciliazione con la costituzione di un Osservatorio permanente;
  - g) favorire un rapporto con le sedi comunitarie istituzionali e con le rappresentanze sociali per monitorare l'evoluzione normativa e le esperienze fatte per un eventuale partecipazione ai progetti comunitari;
  - h) attivare monitoraggi specifici per il reperimento di finanziamento pubblico cui le strutture bilaterali possono accedere;
  - i) promuovere e sostenere i piani formativi, aziendali e territoriali concordati fra le parti sociali, con particolare riferimento a quelli destinatari di finanziamenti pubblici;
  - j) ogni ulteriore compito che venga affidato all'Ente dalle Parti stipulanti;
2. Al fine di dare attuazione ai punti di cui sopra vengono costituite le seguenti Commissioni:
- a) Commissione Pari Opportunità;
  - b) Commissione per la formazione e sicurezza del lavoro;
  - c) Commissione per la certificazione, conciliazione ed interpretazione contrattuale.
2. Viene altresì istituito un Osservatorio con il compito di monitorare, ai fini statistici, le iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro e modelli contrattuali, formazione e qualificazione professionale, nonché l'andamento della contrattazione di secondo livello e delle vertenze esaminate dalle Commissioni di Conciliazione, sempre nell'ambito di competenza dell'Ente.

#### **Art. 7 Soci**

1. Sono soci dell' En.Bi.F., Regione Lazio in ordine alfabetico:
  - a) CISAL TERZIARIO, C.F. 97086090582
  - b) SACI, C.F. 97519110585
2. Altre organizzazioni che abbiano aderito ai contratti collettivi a livello nazionale stipulati tra i Soci dell'En.Bi.F o relativi ad altri settori potranno chiedere l'adesione all' Ente Bilaterale Federale Regione Lazio in qualità di soci con pari diritti. L'adesione è subordinata all'accettazione, da parte dei Soci fondatori di cui al punto 1). L'Assemblea dei Soci determinerà i regolamenti per consentire dette adesioni, previa approvazione da parte dell'En.Bi.F.

#### **Art. 8 Organi**

1. Sono organi dell'Ente:
  - a) L'assemblea dei Soci

- b) Il Comitato di Presidenza
  - c) Il Presidente
  - d) Il Vice Presidente
  - e) Il Collegio dei Revisori dei Conti
2. I componenti di tutti gli Organi di gestione e di controllo restano in carica quattro anni e possono essere sostituiti in qualunque momento dalla organizzazione che li ha nominati, previa comunicazione scritta. Ogni sostituto durerà in carica fino alla scadenza del mandato naturale.

#### **Art. 9 Assemblea**

1. L'Assemblea è composta in maniera paritetica da sei (sei) membri, 3 (tre) espressi dalla componente del SACI e 3 (tre) dalla componente della Cisa Terziario.
2. L'eventuale ingresso di nuovi soci che alteri la parità tra i componenti di estrazione datoriale e sindacale darà luogo all'inserimento di componenti di pari numero nella componente minoritaria.
3. I membri dell'Assemblea durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
4. Il Presidente, alla prima Assemblea utile, comunica l'avvenuta variazione **dei componenti** per la presa d'atto.
5. L'Assemblea si riunisce ordinariamente su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno, con un'Assemblea da tenersi entro il 30 Giugno destinata all'approvazione del bilancio consuntivo, una da tenersi entro il mese di Dicembre destinata all'approvazione del bilancio preventivo e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da un Socio, dal Presidente o dal Collegio dei Revisori dei Conti o su richiesta di almeno 1/3 dei membri effettivi;
6. L'assemblea è convocata per l'approvazione del rendiconto con l'invio, unitamente alla convocazione di copia della relazione dei revisori dei conti e del rendiconto analitico;
7. E' ammessa la delega di un membro ad un altro membro. Ogni membro potrà presentare al massimo 1 (una) delega, previa verifica del Presidente dell'Assemblea;
8. Delibera in merito alla pianta organica del personale ed ai rapporti di collaborazione e consulenza e stabilisce gli emolumenti delle prestazioni professionali e retribuzioni del personale;
9. Delibera sui limiti degli impegni di spesa che possono essere effettuati dal Presidente.

#### **Art. 10 Poteri dell'assemblea**

1. Spetta all'Assemblea:
  - a) nominare il Presidente e il Vice Presidente;
  - b) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;

- c) definire le linee-guida per l'attuazione delle attività di cui all'art. 6 dello Statuto;
  - d) deliberare in ordine alle indennità di carica ed ai gettoni di presenza per il Presidente, il Vice Presidente, i Consiglieri, i Revisori e i componenti delle Commissioni, nei limiti delle disponibilità fissate all'art.16;
  - e) deliberare sulla ripartizione delle spese tra ordinaria e straordinaria amministrazione;
  - f) deliberare in ordine all'effettuazione delle operazioni immobiliari per l'attività dell'Ente;
  - g) deliberare l'ammissione di nuovi soci, siano essi Organizzazioni datoriali e/o sindacali, ed i relativi regolamenti attuativi;
  - h) recepire i regolamenti per il funzionamento degli Organi in conformità a quanto previsto per l'En.Bi.F. nazionale rispettando il criterio dell'alternanza;
  - i) deliberare un codice etico e comportamentale che preveda anche le inadempienze che possono determinare l'esclusione o la decadenza dei componenti dalle cariche elettive;
  - j) provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Comitato di Presidenza;
  - k) approvare il modello organizzativo e gli organici dell'Ente;
  - l) approvare eventuali modifiche dello Statuto;
  - m) approvare il Regolamento degli Organi Collegiali ed il Regolamento Patrimoniale, attenendosi a quanto previsto dal precedente punto h);
  - n) approvare il verbale delle riunioni;
  - o) deliberare lo scioglimento dell'Ente nei casi previsti dal presente Statuto.
2. La convocazione dell'assemblea è effettuata dal Presidente a mezzo PEC, fax o raccomandata r.r. – contenente data e ordine del giorno – da inviare a ciascun interessato, presso il domicilio indicato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata 3 (tre) giorni prima della riunione.
3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, dal Vice Presidente in sua assenza o, in caso di contemporaneo impedimento, dal Rappresentante più anziano.
4. L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera con maggioranza qualificata di 4/5 dei presenti. Per l'accettazione e per l'esclusione dei Soci, nonché per le modifiche Statutarie e Regolamentari è richiesto il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro/quinti), arrotondati per eccesso dei componenti.

#### **Art. 11 Presidente**

1. Il Presidente dell'Ente è nominato dall'Assemblea dei Soci nel proprio ambito. Il Presidente dura in carica quattro anni e sarà scelto per ciascun mandato quadriennale con il criterio dell'alternanza tra un rappresentante designato dalla maggioranza delle Associazioni Datoriali e uno dalle Associazioni sindacali.
2. Spetta al Presidente:

- a) rappresentare l'Ente di fronte ai terzi e stare in giudizio, avendo il potere di firma ;
  - b) provvedere all'apertura di conti corrente bancari e postali per l'accreditamento dei contributi e l'utilizzo degli stessi e porre in essere tutte le necessarie operazioni finanziarie, sentito il Vice Presidente;
  - c) convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato di Presidenza;
  - d) sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti;
  - e) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato di Presidenza;
  - f) svolgere gli altri compiti a lui demandati dal presente Statuto.
2. L'Assemblea dei Soci potrà decidere di derogare alla stretta regola dell'alternanza per la nomina del presidente e, di conseguenza del Vice Presidente, con la maggioranza dei 4/5 dei componenti.

### **3. Art. 12 Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci, seguendo il criterio dell'alternanza previsto dall'art. 11, comma 1, per la nomina del Presidente.
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza e per le materie che il Presidente intenda delegargli, fermo restando l'obbligo della firma congiunta di cui all'art 11, comma 2, lettera b).

### **Art. 13 Comitato di Presidenza**

1. Il Comitato di Presidenza è un organo tecnico composto dal Presidente e dal Vice Presidente per lo svolgimento della normale amministrazione, la predisposizione delle deliberazioni e di quant'altro sia di supporto all'attività dell'Assemblea dei Soci.
2. Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente.
3. Può svolgere tutte le attività e i compiti demandatigli dall'Assemblea.

### **Art. 14 Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri effettivi e due supplenti, due di estrazione datoriale e due di estrazione sindacale, nonché da un terzo componente effettivo - in qualità di Presidente - designato dalla componente datoriale o sindacale che non esprima il Presidente dell'Ente. I membri devono essere preferibilmente iscritti all'Albo dei revisori dei Conti e durano in carica quattro anni.
2. I Revisori svolgono il proprio mandato in conformità a quanto previsto dal codice civile, esaminando i bilanci e le scritture contabili.

3. Il Collegio si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e, in via straordinaria, su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei Sindaci.
4. I Revisori possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, ma non hanno diritto al voto.
5. Vengono nominati, salvo accettazione, i seguenti componenti del Collegio:
  - a. Oraziotti Roberto;
  - b. Tancredi Loredana;
  - c. Baldi Susanna.

#### **Art. 15 Patrimonio - finanziamento**

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito da:
  - a) i contributi per il funzionamento del sistema bilaterale, in applicazione delle disposizioni contrattuali e delle determinazioni assunte dall'Assemblea dell'En.Bi.F. Nazionale;
  - b) gli interessi maturati su detti contributi e quelli incassati per eventuali ritardati pagamenti a titolo di interesse di mora;
  - c) i contributi versati a seguito di previsioni contrattuali o di deliberazioni dell'Assemblea da chi volontariamente intende usufruire delle prestazioni dell'Ente per le quali è stato determinato un costo, anche in regime di convenzione;
  - d) i contributi versati per le attività di certificazione, conciliazione, formazione ecc... previste dall'art. 6, comma primo;
  - e) i beni mobili ed immobili acquisiti per lasciti, donazioni o ad altro titolo da soggetti privati e pubblici;
  - f) i contributi privati e pubblici aventi anche carattere comunitario erogati all'Ente per le attività da esso promosse.
2. Il regime giuridico è quello di cui al libro I titolo II codice civile, e quindi delle associazioni non riconosciute senza fini di lucro e, del fondo comune regolato dal presente Statuto, con espressa esclusione delle disposizioni in tema di comunione di beni.
3. Il patrimonio dell'Ente è utilizzato per il perseguimento di scopi e attività di cui all'art.6).
4. I Soci , ed i loro singoli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'En.Bi.F., sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso in quanto a norma dell'art.111 D.P.R. 917/86 è fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
5. L'Ente ha un regime patrimoniale e finanziario autonomo, rispondendo gli Organi di detti Enti direttamente delle decisioni assunte, sia in termini di spesa che di attività.

#### **Art. 16 Gestione**

1. Ogni pagamento o esborso per qualsiasi titolo dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente;
2. E' espressamente vietato assumere impegni di spesa che non abbiano al momento della delibera l'intera copertura finanziaria.

#### **Art. 17 Bilancio**

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. Alla fine di ciascun esercizio, entro e non oltre il 30 Aprile, il Comitato di Presidenza predispone il Bilancio consuntivo che dovrà essere approvato entro il 30 Giugno dall'Assemblea e predispone il bilancio preventivo entro il 30 Novembre che dovrà essere approvato dall'assemblea entro il 31 Dicembre di ogni anno.
2. I bilanci e la situazione contabile possono essere richieste in qualsiasi momento dalle Organizzazioni socie .

#### **Art. 18 Liquidazione - Commissariamento**

1. Lo scioglimento dell'Ente avviene nei seguenti casi:
  - a) a seguito di previsione legislativa o di decisione giudiziale;
  - b) a seguito della determinazione assunta dalle Organizzazioni socie di modificare le previsioni contrattuali costitutive dell'Ente per scelta politica o per mancanza di risorse.
2. Lo scioglimento verrà demandato a tre liquidatori, di cui uno nominato dalle organizzazioni datoriali, uno dalle Associazioni sindacali e uno di comune accordo. In caso di disaccordo la nomina del Presidente verrà demandata al Tribunale Civile competente.
3. L'eventuale attivo verrà destinato alla Croce Rossa Italiana.
4. Lo scioglimento potrà avvenire indipendentemente da quello dell'En.Bi.F. nazionale o degli altri Enti territoriali con le modalità di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3.

#### **Art. 19 Interpretazione, integrazioni e modifiche statutarie**

1. L'interpretazione autentica in merito all'applicazione del presente Statuto è demandata all'Assemblea dei Soci dell'En.Bi.F. nazionale, così come la modifica di qualsiasi norma Statutaria.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge.

#### **Art.20 Clausola di salvaguardia**

Qualsiasi modifica al presente Statuto ed ai Regolamenti attuativi va preventivamente approvata dall'Assemblea dell'En.Bi.F. Nazionale.

#### **Art. 21 Nomina degli organi associativi**



Sono membri dell'Assemblea in quanto designati dal socio fondatore SACI:

- CALZETTA Stefano
- MARZONI Massimiliano
- SANTI Bernardino

Sono membri dell'Assemblea in quanto designati dal socio fondatore CISAL Terziario:

- GABURRO Luca
- DI OTO Luca
- CARATELLI Vincenzo

**L'assemblea dei Soci all'unanimità nomina:**

a) Il Presidente – SANTI Bernardino nato a Roma (RM) il 08/06/1969 Cod.Fisc. SNTBNR69H08H501B;

b) Il Vice Presidente – CARATELLI Vincenzo nato a Roma (RM) il 10/08/1961 Cod.Fisc. CRTVCN61M10H501B.

L'Assemblea da mandato al Presidente per le formalità di registro della presente scrittura e per l'insediamento delle commissioni che, salvo diverse indicazioni da parte delle organizzazioni costituenti, vengono come di seguito indicate:

<b>COMMISSIONI</b>	<b>SACI</b>	<b>CISAL TERZIARIO</b>
Commissione Formazione e Sicurezza	MARZONI Massimiliano CALZETTA Stefano	CARATELLI Enzo CAPORALE Francesco
Certificazione/Conciliazione/Interpretazione	SANTI Bernardino ZILLI Patrizia COCCO Laura	CARATELLI Enzo CAPORALE Francesco CICCONI Valentina
Osservatorio Pari Opportunità	COCCO Laura ZILLI Laura	BRUNO Debora MENICHETTI Alessia

Letto, confermato e sottoscritto il 16 maggio 2013